

COMUNE DI ERICE



REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio comunale n. del	Approvazione del Regolamento

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Disposizioni generali

Il Comune di Erice, attraverso il riconoscimento delle forme cittadine spontanee, promuove la libera costituzione dei “Comitati di Quartiere”. Il presente regolamento stabilisce i criteri necessari per il riconoscimento formale dei Comitanti di Quartiere, da parte dell’Amministrazione Comunale. I Comitanti si fondano sull’attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente regolamento.

L'adesione ai comitati è gratuita.

Articolo 2 – I Quartieri : denominazione e territorio

L’Amministrazione suddivide la città nei seguenti Quartieri, secondo la planimetria generale e le denominazioni allegate al presente Regolamento:

Quartieri:

- 1) Erice centro storico
- 2) Napola
- 3) Ballata
- 4) Pegno

- 5) Rigaletta
- 6) Villa Mokarta
- 7) Trentapiedi
- 8) Raganzili
- 9) Casa Santa Erice
 - 10) San Giuliano
 - 11) San Cusumano
 - 12) Guastella- Martogna
 - 13) Pizzolungo

I Comitati possono proporre variazioni, modifiche e integrazioni alla composizione dei Quartieri secondo criteri di omogeneità e congruenza.

Articolo 3 – Finalità

I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali apolitici, di partecipazione democratica, non hanno alcun fine di lucro ed operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere. Essi svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere con la funzione di raccogliere e farsi interpreti dei bisogni e delle proposte scaturite dal proprio territorio;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale, Parrocchie, e altri soggetti sociali ed istituzionali presenti sul territorio;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni;

Articolo 4 – Funzioni consultive

I Comitati di Quartiere hanno:

- facoltà di presentare all'Amministrazione Comunale istanze, richieste e suggerimenti su questioni di interesse della comunità che rappresentano;

- diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte, richieste, istanze presentate alla Amministrazione Comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente;
- diritto ad ottenere uno specifico spazio informativo all'interno del sito internet comunale e in ogni caso dei canali informativi comunali;
- facoltà di realizzare un proprio strumento di comunicazione mediatica.

Ai Comitati di Quartiere ed ai relativi organi non compete la gestione diretta di servizi né l'esercizio di funzioni amministrative delegate.

I Comitati di Quartiere, attraverso il Direttivo, possono essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione debba adottare atti e provvedimenti rilevanti, aventi comunque incidenza sul quartiere stesso, concernenti:

- la pianificazione urbanistica;
- la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
- la progettazione di opere pubbliche;
- la definizione del sistema di mobilità;
- proposte di bilancio partecipativo.

La consultazione preventiva si svolge su documentata proposta della Giunta o del Consiglio Comunale.

Le valutazioni espresse dai comitati in fase consultiva non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione.

La Commissione Consiliare preposta avrà facoltà di convocare periodicamente i Presidenti dei Comitati.

Allo stesso modo i Comitati di Quartiere, attraverso il loro Presidente, hanno facoltà di richiedere confronti con la Commissione competente.

Articolo 5 – Diritto di adesione

Possono aderire al Comitato e pertanto partecipare all'Assemblea coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età purché siano residenti nel Quartiere e/o che siano titolari e/o rappresentanti di una attività commerciale, professionale, produttiva e/o associazionistica con sede nel Quartiere.

5.1– Prima attuazione

Per la valida costituzione di ogni Comitato è necessario un numero minimo di aderenti pari a 9. L'adesione all'Assemblea seguirà l'emanazione di specifici avvisi pubblici che conterranno indicazioni anche in ordine ai tempi ed alle modalità attraverso i quali manifestare l'adesione medesima. In sede di prima attuazione del presente regolamento l'emanazione di tali avvisi sarà curata dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II GLI ORGANI

Articolo 6 – Organi

Sono organi del Comitato di Quartiere:

- l'Assemblea dei cittadini
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-presidente ·

il Segretario.

Tutte le cariche si esercitano su base volontaria e non prevedono la corresponsione di indennità di carica, gettoni di presenza o di altro tipo di emolumento, né di rimborsi spese. Tutte le attività degli organi di decentramento sono ispirate al principio della massima informazione e pubblicità. Le riunioni degli organi sono di norma pubbliche.

Tutte le funzioni individuate all'interno del Comitato rappresentano attività di servizio a favore del quartiere. Gli organi del quartiere hanno sede, ove possibile, nel relativo territorio.

Il Presidente del comitato di quartiere può chiedere al Comune di Erice la disponibilità di luoghi per le riunioni del Comitato e dei suoi organi nonché la dotazione dei materiali di cancelleria necessari per lo svolgimento delle funzioni del comitato.

La richiesta dei materiali di cancelleria dovrà pervenire per iscritto al settore di riferimento.

Articolo 7 – L'Assemblea dei cittadini

L'Assemblea è composta dai cittadini aderenti al Comitato.

L'Assemblea ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo e ne approva il programma annuale.

La convocazione dell'Assemblea è indetta per iniziativa del Consiglio Direttivo il quale definisce l'argomento e l'ambito entro il quale attivare il confronto.

Il Consiglio Direttivo, nel termine fissato, stabilisce la data il luogo della consultazione: provvede, altresì, ad informare la popolazione interessata attraverso gli organismi di partecipazione presenti nel territorio e le forme più idonee (comunicati, manifesti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, ecc.). Il consiglio può, inoltre, richiedere la concessione in uso del locale nel quale tenere la riunione, individuato tra quelli disponibili da parte del Comune.

Le Assemblee di Quartiere sono presiedute dal Presidente del Comitato di Quartiere.

La partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti i cittadini: il diritto di voto, invece è riservato a tutti i cittadini rispondenti ai requisiti dell'art. 5 del presente Regolamento.

Le votazioni sui vari argomenti sono effettuate per alzata palese di mano; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

I risultati dell'Assemblea, riportati in un documento finale, sono iscritti all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio Direttivo per le relative valutazioni e decisioni conseguenti. Deve essere convocata dal Presidente ogni trimestre per ivi delucidare sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere, ed ogni qual volta lo richieda per iscritto, almeno 5 dei componenti degli aderenti al Comitato stesso.

L'assemblea in generale elegge il Direttivo tra i suoi componenti. Ha inoltre la possibilità di revocare i membri del Direttivo con votazione favorevole espressa a maggioranza assoluta degli aderenti. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di diritto ai sensi del presente articolo, mentre in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Direttivo esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini aderenti al Comitato e ne rappresenta i bisogni e le esigenze. Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del Quartiere. Il Direttivo viene convocato dal proprio Presidente e/o da almeno 1/3 dei componenti del Direttivo o da almeno 20 cittadini aderenti al Comitato. Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti, il presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti. L'ordine del giorno dei lavori del Direttivo è formulato dal Presidente in collaborazione con il Direttivo, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicatagli dai richiedenti e deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente. Il Direttivo autonomamente definisce le modalità di convocazione. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del vice Presidente; è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei membri.

Articolo 9 – Partecipazione alle sedute del Direttivo

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare tutti i cittadini che lo vogliono purché non interferiscano nello svolgimento delle stesse.

Alle sedute del Direttivo, possono partecipare, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini o aderenti al Comitato che, per la loro particolare esperienza tecnica o interesse, possano portare un utile contributo ai lavori.

Le sedute del Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti. I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato sul cui territorio si svolge la seduta. E' onere del Direttivo predisporre la modulistica per l'adesione dei cittadini e tenere aggiornato l'elenco del numero dei componenti trasmettendo al settore competente la documentazione riportante i dati delle adesioni al fine di aggiornare l'elenco complessivo degli aderenti. Il settore competente provvede a verificare l'idoneità degli aderenti in funzione dell'art. 5.

Il Direttivo decade con l'Assemblea.

Articolo 10 - Il Presidente Il

Presidente del Direttivo:

- a) rappresenta i Comitati di Quartiere;
- b) convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea;
- c) convoca per iscritto l'assemblea per il rinnovo delle cariche;
- d) tutela le prerogative dei componenti del Direttivo garantendone l'esercizio delle funzioni;
- e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Direttivi degli altri Comitati;
- f) attiva le procedure per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento. Viene eletto Presidente, all'esito dell'elezione del Direttivo da parte dell'Assemblea, chi tra gli eletti nel Direttivo conseguirà il maggior numero di voti. Il secondo eletto svolge le funzioni di Vice Presidente. Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario, dallo stesso individuato tra i componenti del Direttivo, che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei membri del comitato per la visione e/o l'estrazione di copia. Il Presidente eletto dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario formano l'ufficio di Presidenza.

Il Presidente è affiancato, inoltre, dai Consiglieri del direttivo che partecipano attivamente alla vita del Comitato svolgendo le seguenti funzioni: partecipano alle Assemblee e al Consiglio Direttivo, informano il Presidente o il Vice o il Segretario sulla vita del Quartiere, suggeriscono e approfondiscono le varie proposte, relazionando al Direttivo.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere sfiduciati per proposta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

TITOLO III SISTEMA ELETTORALE

Articolo 11 - Del Direttivo

Il Direttivo è composto da:

· 9 membri.

Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Tale disposizione trova applicazione anche in sede di Assemblea.

Il Direttivo dura in carica 2 anni e tutti i membri sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:

- i Parlamentari;
- il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
- gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223. Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Nella composizione del Direttivo deve essere garantita, ove possibile, la parità di genere.
- coloro che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi all'interno di movimenti o partiti politici;
- coloro che, come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento, hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune di Erice, ovvero in società, ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto Ente in modo continuativo;
- coloro i quali hanno subito condanne con sentenza passata in giudicato per truffa, o corruzione ed in genere per delitti contro la pubblica amministrazione; ➤ i dipendenti del Comune di Erice.

Il componente del Direttivo, in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o per cause di forza maggiore, sarà surrogato con il primo dei candidati non eletti.

Articolo 12 – Presentazione candidature e votazioni

Può candidarsi al Direttivo qualsiasi membro aderente al Comitato, le modalità della presentazione alle candidature vengono previste dal Direttivo. Le candidature devono essere presentate al Direttivo in carica mediante la raccolta dei nominativi su opportuni moduli preparati dal Direttivo stesso. Modi e tempi di presentazione delle candidature vengono stabilite assicurando la più ampia informazione a tutti gli aderenti al Comitato. L'inizio della presentazione delle candidature avverrà 45 giorni prima della scadenza del mandato del Direttivo in carica mentre terminerà improrogabilmente alle ore 18

del 15° giorno antecedente la data delle elezioni, allo scopo di poter verificare e pubblicare almeno 7 giorni prima delle elezioni l'elenco delle candidature. Sarà compito del Direttivo dimissionario convocare l'Assemblea prima delle elezioni per la presentazione dei candidati. Le votazioni dovranno svolgersi a scrutinio segreto, con designazione di un Presidente e di due scrutatori individuati fra i componenti dell'Assemblea con lo spoglio da effettuarsi subito dopo le votazioni.

Si possono esprimere un massimo di due preferenze così suddivise : una preferenza ad un uomo ed una preferenza ad una donna, al fine di garantire la parità di genere. I candidati con il maggior numero di preferenze verranno eletti. Risulteranno eletti i primi 9 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità sul 9° eletto, risulterà eletto il più giovane di età.

Articolo 13 – Il seggio elettorale

Il seggio elettorale è composto dal Presidente, dal Segretario e da almeno due Scrutatori individuati come dall' art. 11. Gli scrutatori vengono individuati con le modalità previste dal precedente art. 11. Il seggio elettorale resterà aperto, per consentire agli elettori la libera espressione del proprio voto, almeno quattro ore consecutive. Un esemplare del verbale, le liste usate per la votazione, le schede non votate e le schede votate, in plichi separati, verranno conservati a cura del Direttivo.

Articolo 14 – Organizzazione

Il Comitato per ogni esigenza di carattere organizzativo potrà avvalersi di un Regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea non in contrasto con il presente Regolamento. Una copia dovrà pervenire all'Assessorato competente.

Articolo 15 – Disposizioni di Legge

I dati anagrafici e sensibili acquisiti dal Direttivo vengono conservati nel pieno rispetto della Legge 196/2003. Il responsabile preposto dal Direttivo al trattamento dei dati è il Segretario in carica e per quanto non contemplato dal presente Statuto è fatto espresso richiamo al Codice Civile, alle norme sulla trasparenza amministrativa (Legge 241/1990), sulla privacy (Legge 196/2003) e alle norme vigenti in materia di Comitato di Quartiere.

Articolo 16 – Comunicazione

I Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale converranno di comune accordo ad istituire meccanismi con i quali si intende favorire la comunicazione e l'informazione tra l'Amministrazione, i Comitati e i residenti. Nello specifico si istituiscono i seguenti strumenti:

1. Istanze per la richiesta di Informazioni;
2. Istanze per la presa visione di progetti e/o documenti;
3. Istanze per l'invio di parere preventivo/consultivo non vincolante;

4. Istanza per la richiesta di incontro con Assessori e/o settori di competenza;
5. Istanze per l'incontro con la Commissione Consigliare competente.